

--

Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Capo dello Stato in data 7 Febbraio 1950 e pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 Maggio 1950

--

Modifica delle prescrizioni tecniche
per l'attuazione del Piano Regolatore

--

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione ha per oggetto la modificazione di alcune prescrizioni tecniche di attuazione del Piano Regolatore della Città di Cuneo la quale modificazione, unitamente alla variazione della tipologia di alcuni isolati del Piano, é stata preventivamente autorizzata ai sensi dell'art. 10 della Legge 17-8-1942 n. 1150 dalla Direzione Generale Urbanistica ed Opere Igieniche del Ministero dei LL.PP. con nota n. 1177 dell'11-4-1962 in applicazione del voto n. 327 del 26-1-1962 del Consiglio Superiore LL.PP..

La relazione nel riaccennare brevemente le ragioni che hanno determinata la modificazione delle norme in parola, illustra la procedura seguita, riepiloga i motivi dei ricorsi e delle osservazioni presentati, ed elenca infine, in conformità delle decisioni prese dalla Amministrazione Comunale, in seguito all'esame di detti ricorsi ed osservazioni, quali sono le definitive variazioni che si sottopongono ora alla definitiva approvazione del Ministero LL.PP..

--

Il Comune di Cuneo al fine di uniformare la nuova edilizia cittadina ai moderni concetti costruttivi adeguandola nello stesso tempo alle esigenze determinate dal rapido estendersi dell'aggregato urbano, era venuto, fin dal 1958, nella determinazione di modificare alcune

norme di attuazione del Piano Regolatore.

Gli scopi delle varianti erano essenzialmente i seguenti:

- contenere il più possibile l'espansione della Città verso la periferia, con conseguenti gravi oneri per il Comune, permettendo sulle aree centrali già urbanizzate uno sfruttamento edilizio più intenso;
- fissare chiaramente l'altezza massima dei fabbricati in relazione al numero dei piani ammessi eliminando l'incertezza o meglio l'incongruenza che si rileva colla applicazione delle norme attuali fra l'altezza di fabbricazione consentita ed il numero dei piani autorizzabili;
- permettere lungo le principali arterie cittadine di notevole ampiezza una fabbricazione corrispondente all'importanza ed alle caratteristiche delle arterie stesse;
- coordinare ed armonizzare convenientemente la nuova fabbricazione con quella esistente per quanto riguarda gli allineamenti stradali dell'edilizia estensiva, nonché lungo il Viale degli Angeli e suo prolungamento verso San Rocco e lungo la Statale n. 20;
- consentire nelle zone edilizie "Intensiva Media" ed "Estensiva Alta e Media" la costruzione di negozi;
- facilitare, subordinatamente alla osservanza delle altre norme riguardanti l'ampiezza dei cortili, l'erezione di costruzioni accessorie (autorimesse) nelle zone edilizie "Intensiva Media".

--

A seguito della summenzionata autorizzazione preventiva da parte del Ministero dei LL.PP., il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 92 del 24-7-1962, resa esecutiva dalla G.P.A. con provvedimento n. 37233 in data 20-9-1962, approvava le varianti alle norme di attuazione del Piano Regolatore delle quali ora si tratta e dava mandato ai competenti Uffici di espletare le formalità necessarie per rendere operanti le varianti stesse a tutti gli effetti.

Più precisamente i vari articoli delle norme di attuazione che vengono modificati con l'anzidetta Delibera sono quelli in appresso elencati:

1)- Varianti alle norme relative alla fabbricazione "Intensiva Esistente I.E." art. 4 delle norme di attuazione.

La prima parte del capoverso "c" viene così modificata:

" La sagoma dei fabbricati nella sezione in senso normale alla strada, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza stradale e per ordinata 1,56 volte la larghezza stradale stessa, fino ad un massimo di m. 18,70 per strade aventi larghezza normale o inferiore a m. 21, e fino ad un massimo di m. 22,20 per le strade aventi larghezza eguale o superiore a m. 21."

2)- Varianti alle norme relative alla fabbricazione "Intensiva Alta I.A." art. 5 delle norme di attuazione.

Le varianti riguardano:

- il capoverso "b" che viene sostituito dal seguente:

"la superficie coperta dalle costruzioni dovrà essere contenuta nel limite del 60 % dell'area totale edificatoria a disposizione e potrà raggiungere il limite del 70 % nel caso di costruzioni di limitata ampiezza agli angoli degli isolati."

- il capoverso "c" che viene modificato come segue:

"la sagoma dei fabbricati nel senso normale alla strada, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza stradale e per ordinata 1,56 volte la larghezza stradale stessa, fino ad un massimo di m. 22,20 per vie, corsi e piazze con larghezza eguale o superiore a m. 14,50."

3)- Varianti alle norme relative alla fabbricazione "Intensiva Media I.M." art. 6 delle norme di attuazione.

Le varianti riguardano:

- il capoverso "c" che viene così modificato:

"le altezze massime concesse saranno:

- di m. 11,70 corrispondenti a 3 piani fuori terra - compresi il piano rialzato od i negozi - lungo le vie aventi larghezza da m. 10 a m. 11,99;

- di m. 15,20 corrispondenti a 4 piani fuori terra - compresi il piano rialzato od i negozi - lungo le vie aventi larghezza da m. 12 a m. 20,99;

- di m. 18,70 corrispondenti a 5 piani fuori terra - compresi il piano rialzato od i negozi - lungo le vie aventi larghezza eguale o superiore a m. 21."

- il capoverso "i" che viene soppresso;

- il capoverso "l" che viene modificato come segue:

"le costruzioni accessorie non potranno superare l'altezza di m. 3,50 e saranno concesse per una superficie non superiore ad un quinto dell'area rimasta libera."

4)- Varianti alle norme relative alla fabbricazione "Estensiva Alta E.A." art. 8 delle norme di attuazione.

Le varianti riguardano:

- il capoverso "e" che viene modificato come segue:

"le costruzioni dovranno avere un distacco dal filo stradale di metri 5. Solo nel caso in cui sussista l'opportunità di allinearle con preesistenti fabbricati non in arretrato dalla strada od in arretrato a distanza inferiore a m. 5 dalla strada stessa, potranno essere ubicate sul filo o a meno di m. 5 da questi."

- il capoverso "h" che viene soppresso.

5)- Varianti alle norme relative alla fabbricazione "Estensiva Media E.M." art. 9 delle norme di attuazione.

Le varianti riguardano:

- il capoverso "e" che viene modificato come segue:

"le costruzioni dovranno avere un distacco dal filo stradale di metri 5. Solo nel caso in cui sussista l'opportunità di allinearle con preesistenti fabbricati non in arretrato dalla strada od in arretrato a distanza inferiore a m. 5 dalla strada stessa, potranno essere ubicate sul filo o a meno di m. 5 da questi."

- il capoverso "h" che viene soppresso.

6)- Sostituzione dell'art. 16 delle norme di attuazione.

Il testo dell'articolo viene sostituito dal seguente:

"Lungo il Viale degli Angeli, nel tratto compreso fra Corso Dante e Via Mons. Peano, la fabbricazione, su entrambi le fronti dovrà sorgere in arretrato di m. 5 dal filo stradale;

Lungo il Viale degli Angeli a sud di Via Mons. Peano e lungo il prolungamento del Viale oltre il Santuario omonimo fino all'abitato di San Rocco Castagnaretta, la fabbricazione, su entrambe le fronti, dovrà sorgere in arretrato di m. 10 dal filo stradale;

Lungo la Strada Statale n. 20 oltre il limite sud del Piano Regolatore fino all'abitato di San Rocco Castagnaretta ed oltre l'abitato fino al confine del Comune, i fabbricati, sia dall'uno che dall'altro lato della strada, dovranno sorgere in arretrato di metri 27,50 dall'asse della Statale."

Inoltre il Consiglio Comunale con la stessa Delibera n. 92 del 24-7-1962 revocava una sua precedente Delibera del 29-3-1957 relativa alla possibilità di costruire alloggi a manica semplice in sopraelevazione, dalla parte dei cortili, al normale numero dei piani ammessi verso strada nelle zone destinate alla fabbricazione di tipo intensivo.

A termini della Legge Urbanistica 17-8-1942 n. 1150 e delle successive disposizioni, si procedeva quindi alla pubblicazione delle sopra-

scritte modifiche dandone notizia alla cittadinanza a mezzo di manifesto in data 15-10-1962 largamente diffuso in Città oltrechè pubblicato sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia, sui giornali locali e su un quotidiano a forte tiratura.

Gli elaborati delle varianti rimasero esposti in libera visione al pubblico per il periodo dal 20-10-1962 al 25-11-1962.

Essi consistevano in:

- una relazione illustrativa;
- una tavola di disegni con sopra indicate sia le sagome della fabbricazione conformi alle norme originarie che le sagome corrispondenti alle norme modificate;
- uno stralcio dei vari articoli delle norme di attuazione ai quali si apportano modifiche (anche per detti articoli si è seguito lo stesso criterio di esposizione adottato per le sagome della fabbricazione e cioè da una parte si sono trascritti i capoversi originali e dall'altra i corrispondenti modificati);
- una copia della Deliberazione consiliare n. 92 del 24-7-1962.

--

A seguito della pubblicazione e cioè fino al 31-12-1962 vennero presentati tre esposti: il primo a firma del Sig. Sinaccio Giovanni, il secondo a firma del Sig. Garelli Ambrogio, ed il terzo sottoscritto dal Direttore della locale Unione Industriali - Sezione Imprenditori Edili -.

Nel frattempo il Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale Urbanistica ed Opere Igieniche - con lettere n. 3014 e 2745 rispettivamente in data 9 Agosto e 13 Novembre 1962 segnalava al Comune di Cuneo di tenere anche presente in sede di studio delle varianti di cui trattasi le osservazioni formulate dalla Sezione Imprenditori Edili della Unione Industriali di Cuneo con altro esposto in data 4-8-1962 in merito alla costruzione, non espressamente regolamentata dalle vigenti norme di attuazione del Piano Regolatore, di piani attici in arretrato sul normale filo di fabbricazione verso strada, i quali piani dovrebbero avere caratteristiche igieniche ed estetiche totalmente diverse da quelle un tempo stabilite dalla revocata Deliberazione Consiliare del

29-3-1957 succitata che riguardava gli alloggi che in sopraelevazione al normale numero dei piani si dava possibilità di realizzare sulle facciate prospicienti i cortili conservando dalla parte opposta, e cioè dalla parte della strada, la normale copertura a falde inclinate del tetto.

--

Come risulta dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 26 Giugno 1963 sono state formulate od adottate per ogni ricorso le seguenti controdeduzioni o decisioni:

Ricorso del Sig. Sinaccio Giovanni.

Si rileva che il ricorso non è nel complesso pertinente all'argomento in discussione, e cioè alle varianti alle norme di attuazione, in quanto si riferisce prevalentemente al presunto allargamento - da metri 10 a m. 12 - della strada ancora da aprire, denominata Via Col di Nava, che collegherà la Via Bruno di Tornaforte al Viale Angeli - a sud di Via E. Toti - e la cui sede ricadrà sul terreno del ricorrente.

Ad ogni modo si controdeduce che la larghezza della Via Col di Nava è prevista in m. 12 dal Piano Regolatore e che tale larghezza non pregiudica affatto l'edificazione, di tipo estensivo medio, sul terreno del sinaccio a norma del Piano stesso.

Infine nel ricorso viene anche chiesto di poter edificare alla distanza di m. 3 dal ciglio di Via Col di Nava invece dei prescritti m. 5. In merito a tale richiesta la Deliberazione del Consiglio (anche se per il caso in esame non ricorrono le condizioni di cui alla soprascritta norma n. 5 lettera "e" onde poter consentire una distanza inferiore ai prescritti m. 5) fa soltanto richiamo a quanto stabilito in detta norma, escludendo così implicitamente ogni possibilità di deroga alla medesima a favore del Sinaccio.

Ricorso del Sig. Garelli Ambrogio.

Il ricorso riguarda il maggior sfruttamento a scopo edilizio che la variante all'art. 6 - lettera "c" - conferisce al terreno ricadente nell'isolato latistante la Via Volta, tra Corso S. Santarosa e Via Stoppani, sul quale isolato a modifica della originaria tipologia

"Estensiva Alta" è stata istituita quella di tipo "Intensiva Media" come risulta dalla apposita pratica che unitamente alla presente viene inoltrata alla superiore approvazione.

Nella prima parte del ricorso, il Garelli, che è comproprietario del fabbricato sito nello stesso isolato all'angolo di Via Bersezio con Corso S. Santarosa, ha trascritto l'esposto che a suo tempo aveva inoltrato al Comune in opposizione al progetto del fabbricato che l'impresa Renaudo & Franco intende erigere sul terreno anzidetto avvalendosi delle nuove norme che regolano l'edificazione di tipo "Intensiva Media"; nella seconda parte ricorre contro dette norme e precisamente contro la citata variante di cui alla lettera "c" colla quale si stabiliscono le altezze ed il corrispondente numero dei piani degli edifici in relazione alla larghezza della strada.

Nella Deliberazione del Consiglio nel dare innanzitutto atto che la erezione del fabbricato della Impresa Renaudo & Franco sarà soltanto autorizzata se conforme sia alle nuove norme in variante che a tutte le altre già in vigore, si fa rilevare che il ricorso del Garelli non presenta alcuna possibilità di accoglimento perchè riflettente un interesse specifico e personale oltrechè essere contrastante con le finalità che si è proposto il Comune e cioè di conferire appunto maggiori possibilità edificatorie all'edilizia cittadina in quelle zone che il rapido estendersi dell'aggregato urbano ha ora rese centrali.

Esposto della Sezione Imprenditori Edili della Unione Industriale di Cuneo relativo alla lunghezza delle fronti della fabbricazione "Intensiva Media", ed al parziale utilizzo del prescritto spazio libero di m. 12 tra le testate dei fabbricati.

L'esposto fa richiamo alle norme che regolano la fabbricazione di tipo "Intensiva Media" facendo rilevare che a dette norme (art. 6) si sono apportate le varianti di cui alle lettere "c", "i", "l" mentre nulla è stato fatto per la prescrizione contenuta alla lettera "d" ove sono stabilite rispettivamente in m. 40 ed in m. 25 la lunghezza massima e minima delle fronti stradali degli edifici corrispondenti a tale tipo edilizio.

Nell'esposto si fa notare che quando la lunghezza dell'isolato supe-

ra i 40 metri (e ciò ricorre per quasi tutti gli isolati) la lunghezza dei fabbricati, osservando il prescritto intervallo di m. 12, risulta di:

- m. 19 negli isolati aventi fronte stradale di m. 50
- m. 24 negli isolati aventi fronte stradale di m. 60
- m. 29 negli isolati aventi fronte stradale di m. 70

L'esposto conclude chiedendo che la norma in questione sia opportunamente rettificata e che nello stesso tempo sia anche concesso l'utilizzo del prescritto spazio libero di m. 12 tra le testate dei fabbricati per erigervi edifici di collegamento ad un solo piano fuori terra da destinare a negozi.

Nella Deliberazione consiliare si legge (per i motivi esposti nella Deliberazione stessa) che le argomentazioni adottate in merito alle lunghezze della fabbricazione "Intensiva Media" hanno fondatezza e che in certi casi tali lunghezze sono inapplicabili per cui, ravvisando l'opportunità di accogliere il ricorso, si stabilisce di modificare la norma in questione portando da m. 40 a m. 65 la lunghezza massima degli edifici corrispondenti a tale tipo edilizio.

Anche per quanto riguarda l'eventuale utilizzo dello spazio libero di m. 12 tra le testate dei fabbricati, il Consiglio Comunale ha riconosciuto accoglibile la richiesta in quanto bassi terrazzi di unione, sistemati a giardino pensile, risulterebbero esteticamente confacenti senza pregiudizio alcuno per i vantaggi igienici ed ambientali derivanti dall'intervallo di fabbricazione che a partire dall'altezza del pavimento del primo piano verrebbe sempre realizzato.

Esposto della Unione Industriale di Cuneo relativo ai piani attici.

Trattasi dell'esposto che, come già detto, il Ministero dei LL.PP. ha invitato a tener presente in sede di studio delle varianti.

Esso riguarda l'edificazione del piano attico che, in arretrato al filo di fabbricazione stradale, si chiede di poter realizzare in sopraelevazione al normale numero dei piani.

Come risulta dal testo della Delibera, il Consiglio Comunale, ampiamente ragguagliato ed edotto sull'argomento, ha deliberato (regolamentando quanto contenuto alle lettere "f" e "g" rispettivamente degli articoli 4 e 5 delle norme di attuazione del Piano Regolatore) di consen-

tire l'edificazione di tale piano attico per gli isolati destinati dal Piano Regolatore a "Intensiva Esistente" ed "Intensiva Alta", subordinandone però l'esecuzione a precise norme che ha stabilito di istituire in variante alle prescrizioni di cui alle sopracitate lettere "f" e "g" rispettivamente degli articoli 4 e 5 delle norme di attuazione del Piano.

Infine nella Deliberazione il Consiglio dà atto che nella sua precedente Deliberazione n. 92 del 24-7-1962 è stato erroneamente inserito nel contesto della Delibera stessa la parola "sostituzione" dell'articolo 16 invece della parola "integrazione" dell'articolo 16 e che pertanto in tal senso si deve intendere la variazione da apportare a detto articolo.

Conclusi gli esami dei ricorsi e delle osservazioni, e preso atto delle delucidazioni e delle precisazioni ulteriormente fornite dall'Assessore ai LL.PP. per quanto riguarda la fabbricazione lungo il Viale degli Angeli, il Consiglio Comunale colla stessa Deliberazione n. 169 del 26-6-1963 ha definitivamente approvato ed autorizzato le seguenti varianti alle norme di attuazione del Piano Regolatore, le quali varianti si sottopongono ora alla superiore e definitiva approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

1)- Varianti alle norme relative alla fabbricazione Intensiva Esistente I.E. - Articolo 4 delle norme di attuazione.

La prima parte del capoverso "c" viene così modificata:

" la sagoma dei fabbricati, nella sezione in senso normale alla strada, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza stradale e per ordinata 1,56 volte la larghezza stradale stessa, fino ad un massimo di m. 18,70 per le strade aventi larghezza normale o inferiore a m. 21, e fino ad un massimo di m. 22,20 per le strade aventi larghezza eguale o superiore a m. 21 ".

Il capoverso "f" viene sostituito dal seguente:

" sarà consentita la costruzione di un piano attico al di sopra della linea di gronda normale purchè tale piano sia contenuto entro l'inclinata di cui alla precedente lettera "c" del presente articolo. Tale piano attico dovrà sorgere in arretrato di m. 2,50 dal filo di fabbricazione stradale e non dovrà superare in altezza i m. 3,40 misurati dal pavimento del terrazzo antistante consentendosi con ciò di realizzare locali di abitazione dell'altezza utile di m. 3 - 3,10.

La costruzione di tale piano attico è subordinata sia all'osservanza del rapporto di prospettanza di $1/5$ fra l'area del cortile e la superficie dei muri che lo circondano e sia all'altezza massima delle facciate prospicienti il cortile stabilita in due volte la distanza media tra le opposte pareti.

Saranno considerate pareti opposte quelle pertinenti gli edifici principali delimitanti l'isolato a meno che nell'interno non sussistano già fabbricati di rilevante altezza nel qual caso, a giudizio del Comune, si farà riferimento alle pareti di quest'ultimi.

Il calcolo del rapporto di prospettanza sarà eseguito considerando che su tutto il perimetro dell'isolato la fabbricazione sia già stata realizzata in conformità delle previsioni del Piano Regolatore e delle relative norme di attuazione anche se ciò non ricorre ancora. Dal computo saranno escluse le superfici delle pareti dei fabbricati accessori.

Resta infine assolutamente vietato di coprire con verande o con altre strutture sia fisse che mobili il terrazzo antistante la facciata del piano attico dalla parte della strada o di erigere o di impiantare comunque su detto terrazzo attrezzature visibili dal basso eccezion fatta per la ringhiera o la balaustrata di protezione.

Per motivi architettonici e di ambiente storico urbanistico la costruzione del piano attico non sarà consentita sulla Piazza Galimberti e sul Piazzale della Libertà, nonché lungo la Via Roma ed il Corso Nizza.

2)- Varianti alle norme relative alla fabbricazione Intensiva Alta I.A. - Articolo 5 delle norme di attuazione.

Il capoverso "b" viene sostituito dal seguente:

- " la superficie coperta dalle costruzioni dovrà essere contenuta nel limite del 60 % dell'area totale edificatoria a disposizione e potrà raggiungere il limite del 70 % nel caso di costruzioni di limitata ampiezza agli angoli degli isolati ".

Il capoverso "c" viene modificato come segue:

- " la sagoma dei fabbricati nel senso normale alla strada, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza stradale e per ordinata 1,56 volte la larghezza stradale stessa, fino ad un massimo di m. 18,70 per le vie con larghezza inferiore a m. 14,50 e fino ad un massimo di m. 22,20 per vie, corsi e piazze con larghezza eguale o superiore a m. 14,50 ".

Il capoverso "g" viene sostituito dal seguente:

- " sarà consentita la costruzione di un piano attico al di sopra della linea di gronda normale purché tale piano sia contenuto entro l'inclinata di cui alla precedente lettera "c" del presente articolo. Tale piano dovrà sorgere in arretrato di m. 2,50 dal filo di fabbricazione stradale e non dovrà superare in altezza i m. 3,40 misurati dal pavimento del terrazzo antistante consentendosi con ciò di realizzare locali di abitazione dell'altezza utile di m. 3 - 3,10. La costruzione di tale piano attico è subordinata sia all'osservanza del rapporto di prospettanza di $1/3$ tra l'area del cortile e la superficie dei muri che lo circondano e sia all'altezza massima delle

facciate prospicienti il cortile stabilita in una volta e mezza la distanza media tra le opposte pareti.

Saranno considerate pareti opposte quelle pertinenti gli edifici principali delimitanti l'isolato a meno che nell'interno non sussistano già fabbricati di rilevante altezza nel qual caso, a giudizio del Comune, si farà riferimento alle pareti di quest'ultimi.

Il calcolo del rapporto di prospettanza sarà eseguito considerando che su tutto il perimetro dell'isolato la fabbricazione sia già stata realizzata in conformità delle previsioni del Piano Regolatore e delle relative norme di attuazione anche se ciò non ricorra ancora. Dal computo saranno escluse le superfici delle pareti dei fabbricati accessori.

Resta infine assolutamente vietato di coprire con verande o con altre strutture sia fisse che mobili il terrazzo antistante la facciata del piano attico dalla parte della strada o di erigere o di impiantare comunque su detto terrazzo attrezzature visibili dal basso accezion fatta per la ringhiera o la balaustrata di protezione.

Per motivi architettonici e di ambiente urbanistico la costruzione del piano attico non sarà consentita sulla Piazza Europa e sul Piazzale della Libertà."

3)- Varianti alle norme relative alla fabbricazione "Intensiva Media I.M. Articolo 6 delle norme di attuazione.

Il capoverso "c" viene così modificato:

" le altezze massime concesse saranno:

- di m. 11,70 corrispondenti a tre piani fuori terra - compresi il piano rialzato od i negozi - lungo le vie aventi larghezza da m. 10 a m. 11,99;
- di m. 15,20 corrispondenti a quattro piani fuori terra - compresi il piano rialzato od i negozi - lungo le vie aventi larghezza da m. 12 a m. 20,99;
- di m. 18,70 corrispondenti a cinque piani fuori terra - compresi il piano rialzato od i negozi - lungo le vie aventi larghezza eguale o superiore a m. 21 ".

Il capoverso "d" viene così modificato:

- " le fronti dei fabbricati lungo le strade non potranno superare i m. 65 nè risultare inferiori a m. 25 ".

Il capoverso "f" viene integrato con l'aggiunta di un altro capoverso e deve pertanto considerarsi così stabilito:

- " il distacco dei fabbricati dovrà essere di m. 6 dai confini laterali, e di m. 10 da quelli posteriori alla strada. Il prescritto intervallo laterale di m. 12 fra le testate dei fabbricati potrà essere eventualmente utilizzato per costruirvi a filo strada edifici colleganti una testata con l'altra ed aventi un solo piano fuori terra con copertura a terrazzo sul quale non potranno erigersi verande o comunque impiantare attrezzature sia fisse che mobili eccezion fatta per la ringhiera o la balaustrata di protezione ".

Il capoverso "i" viene soppresso;

Il capoverso "l" viene modificato come segue:

" le costruzioni accessorie non potranno superare l'altezza di metri 3,50 e saranno concesse per una superficie non superiore ad 1/5 dell'area rimasta libera;"

4)- Varianti alle norme relative alla fabbricazione Estensiva Alta E.A. Articolo 8 delle norme di attuazione.

Il capoverso "e" viene modificato come segue:

" le costruzioni dovranno avere un distacco dal filo stradale di metri 5. Solo in caso in cui sussista l'opportunità di allinearle con preesistenti fabbricati non in arretrato dalla strada od in arretrato a distanza inferiore a m. 5 dalla strada stessa, potranno essere ubicate sul filo stradale o a meno di metri 5 da questi;"

Il capoverso "h" viene soppresso.

5)- Varianti alle norme relative alla fabbricazione Estensiva Media E.M. Articolo 9 delle norme di attuazione.

Il capoverso "e" viene modificato come segue:

" le costruzioni dovranno avere un distacco dal filo stradale di metri 5. Solo in caso in cui sussista l'opportunità di allinearle con preesistenti fabbricati non in arretrato dalla strada od in arretrato a distanza inferiore a m. 5 dalla strada stessa, potranno essere ubicate sul filo stradale o a meno di metri 5 da questi; "

Il capoverso "h" viene soppresso.

6)- Integrazione dell'articolo 16 delle norme di attuazione.

Il testo dell'articolo viene integrato con le seguenti norme:

" lungo il Viale degli Angeli nel tratto compreso fra Corso Dante e Via Mons. Peano, la fabbricazione dovrà sorgere in arretrato di metri 5 dal filo stradale;

lungo il Viale degli Angeli a sud di Via Mons. Peano e lungo il prolungamento del Viale degli Angeli oltre il Santuario omonimo fino all'abitato di San Rocco Castagnaretta, la fabbricazione, su entrambe le fronti dovrà sorgere in arretrato di m. 10 dal filo stradale, fermi restando gli attuali vincoli del Piano Regolatore;

lungo la Strada Statale n. 20 oltre il limite sud del Piano Regolatore fino all'abitato di San Rocco Castagnaretta ed oltre l'abitato fino al confine del Comune, i fabbricati, sia dall'uno che dall'altro lato della strada, dovranno sorgere in arretrato di m. 27,50 dall'asse della Statale. "

Cuneo, li 29 NOV. 1963



IL SINDACO